

Allegato A)

**Convenzione tra il Comune di Carpi
e l'Associazione "Venite alla Festa"
per l'accoglienza di minori in situazione di emergenza sociale**

L'anno il giorno..... del mese di presso la sede del Settore A5 -.....

TRA

L'Ente pubblico, Comune di Carpi, con sede in Carpi (Mo), corso A. Pio n. 91 CF n. 00184280360, rappresentato dal Dirigente Responsabile del Settore A5 Assistenza Sociale - Sanità – Casa, Dr. Ruggero Canulli, nato a Carpi (Mo) il 13-03-1955 domiciliato per la carica in via Trento Trieste n. 2 a Carpi (Mo), agente non in proprio ma nella sua veste di legale rappresentante, in nome e per conto e nell'interesse del Comune stesso, a ciò autorizzato in virtù dell'art.49, comma 1, del regolamento per la disciplina dei contratti, entrato in vigore il 01/4.1993

E

L'Associazione "*Venite alla Festa*" con sede a Limidi di Soliera (MO) Via Montecuccoli n. 122, Codice Fiscale 90018920364, rappresentata dal Signor Gianpietro Cavazza, nato a Carpi il 10/02/1958 , Codice Fiscale CVZGPT58B10B819M , agente non in proprio ma nella sua veste di Presidente , in nome e per conto dell'Associazione stessa ;

Premesso :

- che i Comuni di Carpi, Novi. Soliera e Campogalliano del Distretto n. 1 svolgono le funzioni socio-assistenziali di protezione e tutela dell'infanzia e dell'età evolutiva, comprese le competenze di cui all'art.23 lett. C) del DPR 24.07.77 n. 616, anche attraverso la realizzazione di attività di pronto intervento assistenziale;
- che nell'ambito dell'esercizio di dette funzioni si rende necessario assicurare la pronta accoglienza di minori maschi e femmine di età compresa tra 0 e 13 anni in situazioni di emergenza sociale e/o di semi-abbandono in cui sia necessario un intervento immediato e/o a breve termine a loro tutela;
- che nel territorio del Distretto n. 1 è presente l'Associazione "Venite alla festa" con sede a Limidi di Soliera in via Motecuccoli n.122, iscritta al Registro provinciale del Volontariato con il n° 129 del 18.06.2004, che è una rete di famiglie che ha tra le sue finalità anche quella di vivere e diffondere la cultura dell'accoglienza che si realizza anche attraverso l'adozione, l'affido familiare, l'affiancamento e il sostegno a famiglie e minori in difficoltà;

Preso atto :

- che si è costituito, all'interno dell'Associazione Venite alla Festa, un "Gruppo accoglienza" che si incontra con cadenza mensile, coordinato da una consulente per l'affido familiare, e che ha lo scopo di sostenere, attraverso il confronto reciproco e lo scambio di esperienze, le famiglie direttamente coinvolte nell'accoglienza;
- che l'Associazione si impegna a garantire l'accoglienza immediata e il pronto intervento assistenziale di minori di età compresa tra 0 e 13 anni che si trovino in una situazione di emergenza sociale, in cui sia necessario un intervento immediato e/o a breve termine a loro tutela, attraverso il loro inserimento in reti di famiglie accoglienti, individuate dalla Associazione stessa, in grado di attivarsi immediatamente per rispondere all'emergenza;
- che l'Associazione assicura pertanto la pronta reperibilità 24 ore su 24 e la pronta accoglienza di minori in emergenza per un periodo di norma da 1 a 30 giorni affinché i servizi sociali comunali possano attivare programmi adeguati di intervento;

Considerato :

- che per la realizzazione degli interventi di accoglienza familiare di minori in situazione di emergenza sociale riveste fondamentale importanza la collaborazione tra i Servizi Sociali dei Comuni del Distretto n. 1 e l'Associazione "Venite alla Festa" ;
- che tra i Comuni del Distretto n. 1 e l'Associazione " Venite alla Festa" è attiva una positiva collaborazione di cui alla Delibera n. 1 del 02.02.2005 della Associazione intercomunale dei Comuni di Campogalliano, Carpi, Novi di Modena, Soliera ad oggetto " Protocollo d'intesa tra i Comuni di Campogalliano, Carpi, Novi di Modena, Soliera e l'Associazione Venite alla Festa per gli interventi relativi all'affido familiare di minori, accoglienza e affiancamento familiare", che definisce le modalità di collaborazione per la promozione e la qualificazione degli interventi connessi all'affido familiare di minori, all'affiancamento e al sostegno familiare,
- che Comuni di Carpi, Novi, Soliera e Campogalliano riconoscono pertanto nell'Associazione Venite alla Festa un interlocutore privilegiato del territorio e ciò in virtù del comune riconoscimento dell'importanza di un positivo rapporto di collaborazione, basato su interessi comuni, ma anche su chiare differenze di ordine istituzionale nel rispetto dei diversi ruoli e compiti;

Si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 Oggetto

Oggetto della presente convenzione è la pronta accoglienza di minori, maschi e femmine, provenienti dal territorio dei Comuni di Campogalliano, Carpi, Novi di Modena e Soliera presso famiglie appartenenti alla rete di famiglie accoglienti dell'Associazione "Venite alla Festa" individuate dall'Associazione al fine di garantire l'accoglienza immediata e il pronto intervento assistenziale a favore di minori in situazioni di emergenza e/o di semi-abbandono segnalati dai servizi sociali dei Comuni del Distretto n. 1 o dalla Autorità Giudiziaria o dalle Forze dell'ordine competenti per territorio.

Art.2 Destinatari

La pronta accoglienza riguarda minori di età compresa tra 0 e 9 anni. Rispetto alla fascia d'età 10-13 anni, si valuterà l'accoglienza per un massimo di una- due notti, qualora vi siano situazioni eccezionali da affrontare, sulla base della disponibilità di famiglie accoglienti e pertanto senza obbligo di rispondere al bisogno.

L'ammissione in pronta accoglienza è riservata a minori in situazioni d'emergenza residenti nel territorio dei 4 Comuni (Carpi-Campogalliano-Novì-Soliera) o la cui situazione di emergenza si verifichi nell'ambito territoriale distrettuale.

Art . 3 Modalità di svolgimento

L'Associazione "Venite alla Festa" garantisce la pronta reperibilità 24 ore su 24 e la pronta accoglienza di minori, per un periodo massimo di 30 giorni, presso famiglie individuate dal referente dell'accoglienza, idonee ad accogliere la situazione di emergenza proposta.

L'Associazione si impegna a tal fine a comunicare ai Servizi sociali comunali i numeri di telefono di pronta reperibilità a cui fare riferimento e il nominativo del referente dell'attività di pronta accoglienza.

L'accoglienza in emergenza può avvenire presso famiglie o case famiglie appartenenti alla rete di famiglie accoglienti dell'Associazione "Venite alla Festa" e si configura giuridicamente come affidamento familiare o come inserimento in Case Famiglia .

Alle famiglie che accolgono minori in emergenza vanno assicurati gli stessi diritti e doveri previsti per le famiglie affidatarie: la disposizione di affidamento familiare, i congedi di maternità e paternità, l'assicurazione infortuni e RCT per il minore, il contributo economico mensile o frazione percentuale per periodi più brevi.

La disposizione di affidamento familiare e il relativo contributo economico sono di competenza del Comune di residenza del minore o, in caso di non residenti, del Comune ove si è verificata l'emergenza.

L'accoglienza in emergenza in Case Famiglia della Rete di famiglie accoglienti dell'Associazione "Venite alla Festa", avviene con le modalità previste per l'inserimento di minori in strutture residenziali per minori , con onere economico a carico del Comune di residenza del minore o, in caso di non residenti, del Comune ove si è verificata l'emergenza.

ART. 4 Ammissioni e dimissioni

La pronta accoglienza garantisce l'intervento urgente e l'accoglienza di minori temporaneamente in situazione di rischio sociale e semi-abbando, per un periodo massimo di 30 giorni.

L'ammissione dei minori in pronta accoglienza può essere richiesta e effettuata:

- da parte dei servizi sociali comunali;
- da parte delle Forze dell'ordine e/o Polizia municipale negli orari o giornate di chiusura dei Servizi sociali comunali.

I Comuni si impegnano a comunicare alla Associazione e agli Enti di cui sopra i giorni e orari di apertura dei Servizi sociali comunali.

Emergenza rilevata dai Servizi sociali:

- I Servizi Sociali contattano il referente del progetto emergenza incaricato dall'Associazione "Venite alla Festa" proponendo l'accoglienza in emergenza di un minore.
- Il referente, sulla base delle informazioni ricevute dal Servizio Sociale riguardanti il minore, contatta la famiglia della rete di famiglie accoglienti , che ritiene più idonea ad accogliere la situazione proposta chiedendo una disponibilità temporanea e immediata.
- Si effettua un colloquio prima dell' avio del progetto emergenza tra Servizi Sociali e il referente dell'Associazione Venite alla Festa al fine di definire i principali aspetti del progetto stesso. In tale colloquio sarà cura dei Servizi Sociali comunicare al referente dell'Associazione Venite alla Festa ogni informazione che possa facilitare la relazione tra la famiglia accogliente e il minore accolto al fine di evitare superflui contatti tra la famiglia e i Servizi Sociali.

Emergenza rilevata dalle forze dell'ordine:

- Le forze dell'ordine potranno contattare telefonicamente il referente del progetto emergenza solo ed esclusivamente durante gli orari di chiusura dei Servizi Sociali di competenza.
- Le forze dell'ordine consegneranno il minore direttamente al referente del

progetto emergenza che provvederà poi ad inserirlo nella famiglia individuata.

- La Associazione provvede a dare tempestiva comunicazione scritta , e comunque entro 24 ore dall'ammissione, al servizio sociale del Comune di Carpi (Fax n. 059-649.620) . Tale comunicazione dovrà contenere i dati anagrafici del minore, il soggetto che ha richiesto la pronta accoglienza, il luogo in cui si è verificata l'emergenza, la situazione del minore e ogni altra informazione sul minore e sulla sua situazione.

Art. 5- Durata dell'accoglienza

L'accoglienza in emergenza non deve superare il periodo di 30 (trenta) giorni che si ritiene il tempo necessario alla protezione immediata del minore e alla predisposizione di un progetto di intervento per il minore da parte dei Servizi Sociali competenti per territorio.

Art. 6 Piani individuali di intervento

Durante il periodo di accoglienza gli operatori dei servizi sociali comunali e il referente dell'Associazione Venite alla festa collaborano per assicurare al minore un adeguato inserimento in una famiglia appartenente alla Rete di famiglie accoglienti, per svolgere una valutazione della situazione del minore e per elaborare un piano individuale di intervento a tutela del minore secondo le indicazioni della magistratura minorile.

A tal fine Il referente dell'Associazione Venite alla Festa accompagnerà con la massima cura e discrezione la famiglia accogliente e, nella stesura del futuro progetto di aiuto per il minore, la famiglia fornirà ai Servizi Sociali tutte le informazioni raccolte durante il periodo dell'accoglienza in emergenza.

Al termine di ogni singolo percorso sarà prevista una valutazione conclusiva, alla quale prenderanno parte il referente per i Servizi Sociali, il referente dell'Associazione a la famiglia accogliente.

ART. 7 Verifica e valutazione della attività

Al Comune di Carpi in qualità di Comune capodistretto compete la verifica periodica dell'attività oggetto della presente convenzione ai fini della valutazione dei risultati dell'attività svolta. A tal fine sono altresì previsti incontri periodici con l'Associazione Venite alla festa volto all'esame congiunto delle problematiche generali emergenti dallo svolgimento delle attività di cui alla presente convenzione.

ART. 8 Oneri economici

Il Comune di Carpi, in qualità di Comune Capodistretto, corrisponde alla Associazione Venite alla Festa la somma di Euro 250,00 (duecentocinquanta) per ogni intervento in emergenza, da liquidare dietro presentazione di relativa nota spesa. Tale importo si riferisce alle attività contemplate nella presente convenzione quale contributo per la pronta reperibilità 24 ore al giorno e per l'attività di pronta accoglienza .

Per le giornate di effettiva permanenza nelle rete di famiglie accoglienti (Famiglie affidatarie o Case Famiglia) verrà erogato il contributo previsto per i minori in affido familiare o verrà corrisposta alla casa Famiglia la relativa retta , da parte del Comune di residenza del minore o, in caso di non residenti, da parte del Comune ove si è verificata l'emergenza

ART. 9 Inadempienze e cause di risoluzione

Eventuali inadempienze alla presente convenzione devono essere contestate per iscritto, con fissazione di un termine per la relativa regolarizzazione.

Le parti hanno facoltà di avviare la procedura per la risoluzione della presente convenzione:

- per inosservanza alla vigente normativa;
- a seguito di reiterate e notificate inadempienze agli obblighi assunti con la presente convenzione.

Art. 10 Durata della convenzione

La presente convenzione ha decorrenza dal 01- 01 - 2009 fino al 31-12-2009, salvo i casi di risoluzione di cui al precedente art.10 e salvo disdetta da parte di uno dei contraenti, da comunicare con due mesi di anticipo.

ART. 11 Controversie

La decisione d'ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti a proposito delle reciproche prestazioni oggetto della presente assegnazione ed al rispetto o all'interpretazione delle clausole sopra estese sarà affidata ad un Collegio arbitrale composto da tre membri, di uno nominato dal Comune, uno nominato dall'associazione ed il terzo, con funzioni di Presidente, dai primi due arbitri.

ART. 12 Registrazione della Convenzione

La presente convenzione, redatta in duplice copia originale, è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art.5, comma 2 del D.P.R. 26.04.1986 n.131 e successive modificazioni.

Carpi _____

p. Associazione Venite alla Festa
Il Presidente *Gianpietro Cavazza*

p. Il Comune di Carpi
Dott. Ruggero Canulli
